



ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO DI MANTOVA



ENTE BILATERALE DEL TURISMO DI MANTOVA

R. 01/08/2025

ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE

ISTRUZIONI RICHIESTA COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

ai sensi dell'art.37 comma 12 D.Lgs.81/2008, dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e dell'Accordo Stato Regioni del 07.07.2016

1. Normativa.

In riferimento all'art.37 comma 12 del D.lgs. 81/2008 la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, **in collaborazione con gli organismi paritetici**, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro. Gli organismi paritetici sono definiti all'art. 2 comma 1 lett. ee) del D. Lgs. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D. Lgs 81/2008.

Le modalità della collaborazione con gli organismi paritetici sono indicate nell'Accordo Stato Regioni del 21 12 2011 pubblicato nella G.U. l'11.01.2012 sulla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs.81/2008 e nell'Accordo Stato Regioni del 07 07 2016 pubblicato nella G.U. del 19 08 2016 sulle disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il repertorio degli organismi paritetici costituiti nella Regione Lombardia è definito nella Circolare della Regione Lombardia n 7 del 17.09.2012 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n 38 del 20.09.2012 (rettificata nel Bollettino Ufficiale n 39 del 24.09.2012) nella quale viene precisata l'operatività dell'**Organismo Paritetico della Provincia di Mantova per le aziende che applicano il CCNL Commercio e il CCNL Turismo firmato dalla Confcommercio e dalle OOSS dei lavoratori.**

2. Contenuti della richiesta di collaborazione.

Nella documentazione da inviare all'Organismo Paritetico Provinciale istituito presso l'Ente Bilaterale del Commercio e presso l'Ente Bilaterale del Turismo di Mantova deve essere specificato quanto segue:

1. **Titolo del corso (*formazione generale o formazione specifica*)**
2. **Tipologia del corso (*rischio basso, rischio medio, rischio alto*)**
3. **Codice ATECO 2007 e descrizione dell'attività svolta dall'azienda**
4. **Mansione dei lavoratori (*nel caso della formazione specifica*)**
5. **Sede del corso, periodo dello svolgimento e numero delle ore formative**
6. **Numero previsto dei partecipanti (*max 35 unità*)**
7. **Programma del corso/ nominativo del Responsabile corso/ nominativo del Docente ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 03 2013**
8. **Metodologia di insegnamento/apprendimento (*in presenza, a distanza in videoconferenza sincrona, e-learning, ecc*)**
9. **Materiale didattico, test di valutazione, ecc.**
10. **Consultazione preventiva del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.50 c.1 lett.d D.Lgs.81/2008)**
11. **Dichiarazione che i corsi saranno conformi ai contenuti e modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 12 2011 con modifiche e integrazioni apportate dall'Accordo Stato Regioni del 07 07 2016.**

Si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

Ove la richiesta della collaborazione riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici.

Si ricorda che qualora le richieste della collaborazione non ricevano **il riscontro entro 15 giorni dall'invio**, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

3. Modalità di trasmissione della richiesta di collaborazione.

La richiesta di collaborazione può essere inviata direttamente dal datore di lavoro oppure, per suo conto, da un ente formativo **anche con semplice comunicazione per posta elettronica**. Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l'organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell'impresa.